

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto del Ministero della Sanità del 29 marzo 2001;
- visto l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), con il quale si è proceduto all'individuazione del profilo professionale dell'*Assistente di studio odontoiatrico*, quale operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della richiamata legge 43/2006, e alla disciplina della relativa formazione;
- dato atto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 80 del 6 aprile 2018 ed entrato in vigore in data 21 aprile 2018, è stato recepito il suddetto Accordo, al fine di assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale del profilo professionale dell'*Assistente di studio odontoiatrico*;
- visto, inoltre, l'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/ CSR), con il quale sono state prorogate di dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 del suddetto Accordo del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR) nel modo seguente:
 - relativamente al comma 1, la possibilità, per i datori di lavoro, di assumere dipendenti con la qualifica contrattuale di assistente di studio alla poltrona, privi dell'apposito titolo, è stata prorogata fino al 21 aprile 2021;
 - relativamente al comma 2, l'obbligo, per i datori di lavoro, di provvedere alla formazione degli assistenti di studio alla poltrona che si trovino in costanza di lavoro e che non posseggono i trentasei mesi di attività lavorativa, è stata prorogata fino al 21 aprile 2022;
- visto, altresì, l'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR), con il quale sono prorogate di ulteriori dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, comma 1, del citato Accordo del 23 novembre 2017;
- visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);
- visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13);
- vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);
- richiamate le proprie deliberazioni:
 - n. 103, in data 8 febbraio 2021, recante "Approvazione delle disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015. Revoca della DGR n. 2712/2009" e, in particolare, gli articoli 5, comma 3, 8, comma 4 e 22, comma 3;

- n. 1420, in data 30 dicembre 2020, recante “Approvazione del ‘Testo unico dell’accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della Regione autonoma Valle d’Aosta’. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 264 in data 12 marzo 2018”;
- n. 369, in data 3 aprile 2018, recante “Approvazione della architettura e della conseguente revisione del repertorio degli standard professionali, in coerenza ed attuazione del decreto legislativo 13/2013 e del decreto interministeriale 30 giugno 2015. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 23 luglio 2010”;
- considerato che le Regioni, nonché le associazioni degli Odontoiatri e degli *Assistenti di studio odontoiatrico*, a livello nazionale, hanno evidenziato alcune problematiche riscontrate nell’applicazione dell’Accordo del 23 novembre 2017 e che, per tale ragione, è stato avviato l’iter per la sua revisione;
- considerato che, nonostante i lavori in corso sui tavoli tecnici per addivenire all’approvazione del nuovo Accordo, risulta non più rinviabile, a livello regionale, la disciplina dei percorsi formativi per *Assistente di studio odontoiatrico* e la definizione degli standard degli stessi nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dagli atti nazionali sopra richiamati, al fine di consentire la formazione del personale che già presta servizio presso gli studi odontoiatrici e di quello che intende conseguire la qualificazione richiesta;
- dato atto che le norme di recepimento e attuazione, sul territorio regionale, dell’Accordo in argomento, comprensive delle disposizioni per la formazione dell’*Assistente di studio odontoiatrico* (allegato A) e del relativo standard formativo (allegato B), sono stati predisposti dalla Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in collaborazione con il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione dell’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro;
- dato atto che, in data 8 luglio 2021, si è proceduto ad un confronto con le Organizzazioni e le Associazioni di categoria interessate, in merito alla ricognizione della situazione regionale e alla condivisione delle disposizioni attuative di cui sopra;
- dato altresì atto che, a seguito dell’incontro sopra richiamato, le Organizzazioni e le Associazioni di categoria interessate hanno rappresentato la necessità di approfondire ulteriormente, anche mediante confronto con i propri iscritti, le disposizioni attuative di cui si tratta e che, pertanto, la Struttura competente, con nota prot. n. 5163/SAN, in data 9 luglio 2021, ha invitato i suddetti rappresentati di categoria a fornire le proprie osservazioni entro la data del 29 luglio 2021;
- tenuto conto delle osservazioni pervenute dalle Organizzazioni e le Associazioni di categoria interessate entro i termini previsti;
- ritenuto, pertanto, di dare attuazione all’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), che approva lo standard professionale e formativo per l’attività dell’*Assistente di studio odontoiatrico* e la correlata disciplina per la realizzazione dei corsi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- visti i pareri favorevoli di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciati dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario e dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro BARMASSE, di concerto con l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi BERTSCHY;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di recepire, per le motivazioni di cui alle premesse, l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), riguardante l'individuazione del profilo professionale dell'*Assistente di studio odontoiatrico*, e di approvare la disciplina della relativa formazione;
- 2) di prendere atto delle proroghe stabilite con gli Accordi Stato Regioni del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR) e del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR);
- 3) di approvare le disposizioni attuative per la formazione di *Assistente di studio odontoiatrico* (allegato A) e il relativo standard formativo (allegato B), allegati alla presente deliberazione della quale formano parte integrante;
- 4) di dare atto che lo standard professionale relativo al profilo dell'*Assistente di studio odontoiatrico* è inserito nel repertorio regionale degli standard professionali;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 6) di stabilire che eventuali modifiche, non sostanziali, alle disposizioni allegate alla presente deliberazione saranno approvate con provvedimento del Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e integralmente sui siti internet istituzionali, sezione formazione e sanità.

§

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DELL'ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO

Art. 1
(Oggetto)

1. Le presenti disposizioni disciplinano i corsi di formazione per la qualificazione dell'*Assistente di studio odontoiatrico* (di seguito ASO), nel rispetto dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 2019), recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione del profilo dell'*Assistente di studio odontoiatrico*, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione" (di seguito denominato Accordo).
2. Le disposizioni disciplinano altresì il riconoscimento dei crediti formativi che consentono di ridurre in tutto o in parte la durata del corso di formazione in ragione delle competenze comunque acquisite, ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo nonché la fase transitoria di realizzazione dei corsi, in base a quanto previsto all'articolo 13 dell'Accordo.

Art. 2
(Requisiti di ammissione al corso di formazione)

1. Ai fini dell'ammissione al corso di formazione di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto previsto agli artt. 15, 16 e 17, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 9 febbraio 2018 è richiesto l'adempimento al diritto dovere all'istruzione e formazione professionale secondo la normativa vigente, vale a dire:
 - a) aver compiuto la maggiore età;
 - b) essere in possesso di almeno una delle seguenti qualifiche o diploma:
 1. qualifica professionale conseguita in esito a percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 2. qualifica professionale conseguita in esito a percorsi di istruzione tecnica e professionale del precedente ordinamento;
 3. diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare all'Ente formatore una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.
3. Per gli stranieri è inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Ente formatore ed essere a disposizione della Commissione d'esame di cui all'articolo 12 per le eventuali verifiche.
4. Tutti i requisiti devono essere posseduti e verificati dall'Ente formatore prima dell'inizio della frequenza del corso di formazione. In nessun caso sono ammesse deroghe e, pertanto, non saranno ammessi a sostenere l'esame finale di cui all'articolo 11 gli studenti che si trovino in difetto di anche uno dei requisiti richiesti.

Art.3
(Articolazione del corso)

1. Il corso di formazione per ASO ha una durata minima di 700 ore, di cui 300 ore di teoria ed esercitazioni e 400 ore di tirocinio, con un obbligo di frequenza di almeno il 90% del monte ore. Ai fini del raggiungimento dell'obbligo minimo di frequenza, l'Ente formatore è tenuto

ad organizzare idonea attività di recupero delle attività formative in favore di coloro che, per giustificati motivi, non riescano a garantire tale livello. Il corso ha una durata non superiore a 12 mesi.

2. È ammesso il ricorso alla FAD (formazione a distanza) per la sola formazione teorica, nella misura massima del 30% delle ore previste dallo standard.

Art. 4

(Modalità di realizzazione della formazione)

1. La formazione dell'ASO può essere:

- a) programmata e organizzata dalla Regione, sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, sentite le Associazioni e la Commissione Albo Odontoiatri, e finanziata a valere su risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- b) realizzata in risposta ad avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi oggetto di cofinanziamento pubblico. In tal caso, l'approvazione del progetto equivale al riconoscimento del corso;
- c) realizzata, in regime di autofinanziamento, dagli organismi di formazione, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 5. I corsi realizzati in regime di autofinanziamento non comportano oneri a carico del bilancio regionale e devono ottenere il riconoscimento, da parte della Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 18, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), i corsi di formazione possono essere realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di accreditamento presso la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1420/2020:

- a) per *l'Ambito F) Formazione finanziata*, per la realizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera b);
- b) per *l'Ambito NF) Formazione non finanziata*, per la realizzazione di corsi di cui al comma 1, lettera c).

3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, potrà altresì richiedere l'autorizzazione, senza obbligo di accreditamento, alla realizzazione di corsi di formazione l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Art. 5

(Formazione autofinanziata riconosciuta)

1. Il soggetto che intenda organizzare e finanziare i corsi volti alla qualificazione professionale di ASO è tenuto a presentare alla Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, apposita domanda in bollo, su modulo predisposto dalla medesima Struttura, scaricabile dal sito Internet istituzionale regionale, indicando:
 - a) gli estremi del provvedimento amministrativo con cui è stato disposto l'accreditamento;
 - b) la denominazione del corso/dei corsi che intende attivare;
 - c) la sede di svolgimento delle attività formative;
 - d) la durata del corso ed il periodo di svolgimento;
 - e) il numero minimo e massimo di partecipanti previsti.
2. Alla domanda devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
 - a) il programma del corso, formulato secondo modalità che ne consentano la precisa riconduzione ai contenuti dello standard professionale e formativo di cui all'Allegato B;
 - b) l'elenco del personale docente impiegato per la realizzazione del corso, per ciascuno dei

- moduli di insegnamento, nonché il relativo *curriculum vitae*;
- c) l'indicazione delle attività di valutazione che verranno utilizzate e che dovranno prevedere almeno una verifica di apprendimento per ogni modulo formativo;
 - d) il nominativo e i recapiti del responsabile del corso;
 - e) una dichiarazione di impegno ad accettare il controllo e la vigilanza dell'Amministrazione regionale in merito alla regolarità dello svolgimento dei corsi.
3. Il procedimento di riconoscimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istruttorie.
4. L'autorizzazione agli enti gestori per la realizzazione dei corsi professionali è approvata con provvedimento del Dirigente della Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario. I corsi realizzati in assenza di un preventivo riconoscimento, da parte della Struttura di cui sopra, non possono dare luogo a certificazioni riconosciute dalla Regione. La durata della validità dell'autorizzazione può essere di massimo tre anni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale. Il soggetto erogatore è autorizzato ad avviare le attività formative ad avvenuta adozione del citato provvedimento dirigenziale.
5. Prima dell'avvio effettivo del corso di formazione, il soggetto erogatore è tenuto a comunicare alla Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario:
- a) la data effettiva di avvio e di conclusione del corso;
 - b) il calendario delle lezioni;
 - c) la sede dei locali utilizzati per le attività formative e di tirocinio, se l'erogazione non avviene in FAD;
 - d) l'elenco nominativo degli iscritti;
 - e) l'elenco delle sedi che verranno utilizzate per la parte pratica.
6. Il soggetto erogatore è altresì tenuto a:
- a) informare tempestivamente la Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario in merito a eventuali variazioni intervenute nelle informazioni indicate;
 - b) utilizzare un registro nel quale annotare le date di svolgimento del corso, i nominativi e le firme dei corsisti e dei docenti presenti e le attività didattiche svolte;
 - c) utilizzare, per la realizzazione della formazione, locali e attrezzature rispondenti ai requisiti previsti dalle norme di legge in materia di igiene, sanità e sicurezza;
 - d) conservare, per un periodo non inferiore a tre anni, copia della documentazione didattica relativa al corso, nonché della documentazione relativa alle valutazioni di apprendimento.
7. Al termine del corso, il soggetto erogatore è tenuto a trasmettere alla Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario:
- a) l'elenco dei partecipanti che hanno terminato il corso, con l'indicazione delle assenze;
 - b) l'indicazione delle verifiche di apprendimento svolte e i relativi esiti.
8. I soggetti che intendono partecipare ai corsi di formazione oggetto di riconoscimento sono tenuti a presentare domanda direttamente al soggetto erogatore e a corrispondere, secondo modalità da questi stabilite, la quota di iscrizione - ove prevista - a titolo di corrispettivo delle spese sostenute per la realizzazione del corso.
9. Il soggetto erogatore è tenuto a verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di partecipazione previsti.
10. La Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario è autorizzata ad esercitare attività di vigilanza e controllo - sia attraverso sopralluoghi, anche senza

preavviso, presso le sedi amministrative o didattiche indicate dai soggetti erogatori, sia attraverso la richiesta di trasmissione di documenti - volta a verificare che la realizzazione delle attività formative siano conformi a quanto stabilito dalle presenti disposizioni. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, il personale dipendente della Struttura di cui trattasi è autorizzato a richiedere ai soggetti erogatori di prendere visione di qualsiasi documento ritenuto necessario.

11. La revoca del provvedimento di cui all'art. 5 è disposta qualora sia accertato il venire meno dell'osservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per l'ottenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione.

Art.6 (Requisiti dei docenti)

1. I docenti del corso di formazione sono:
 - almeno due odontoiatri o professionisti abilitati all'esercizio dell'odontoiatria iscritti all'Ordine, di cui almeno uno con minimo 5 anni di iscrizione indicato come referente responsabile;
 - per l'insegnamento delle materie attinenti alla competenza n. 3 (Assistenza all'odontoiatra) dello standard formativo allegato alle presenti disposizioni deve essere utilizzato come docente un odontoiatra con almeno 5 anni di iscrizione all'Ordine;
 - docenti con almeno 3 anni di esperienza professionale e/o esperienza didattica relativa all'ambito di competenze oggetto della docenza, maturata negli ultimi 5 anni.

Art. 7 (Tirocinio)

1. I periodi di tirocinio devono tassativamente essere svolti presso gli studi odontoiatrici, servizi e strutture autorizzate, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, presso cui opera l'ASO.
2. La supervisione del tirocinio è svolta dal titolare dello studio, se odontoiatra abilitato, oppure affidata da questi ad un odontoiatra o ad un professionista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.
3. L'ente formatore è tenuto a garantire, attraverso un tutor didattico, un adeguato presidio delle attività di tirocinio.

Art. 8 (Esenzione dall'obbligo di frequenza e dall'esame)

1. Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, dell'Accordo, sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e di conseguimento dell'attestato coloro i quali, alla data di entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018 (21 aprile 2018), hanno o hanno avuto inquadramento contrattuale di *Assistente alla Poltrona*, e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del medesimo decreto. Il titolare dello studio presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire da questi la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Art. 9 (Esenzione dall'obbligo di frequenza)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dell'Accordo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre in tutto o in parte la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato. Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo,

ma non del relativo esame, i soggetti che hanno frequentato percorsi formativi afferenti la figura professionale dell'ASO organizzati, riconosciuti o finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta. Tali percorsi devono essere stati conclusi alla data di entrata in vigore dell'Accordo (21 aprile 2018).

Art.10
(Riconoscimento di crediti formativi)

1. Il riconoscimento di crediti formativi e la relativa riduzione delle ore di formazione sono definiti dal soggetto attuatore ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1940/2004.
2. Possono costituire valore di credito formativo unicamente le conoscenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati. A tal fine potranno essere valutati solo attestati rilasciati in esito a corsi promossi e/o patrocinati dalle associazioni dei medici odontoiatri iscritti all'Albo, dai relativi Albi e/o Ordini o dalle associazioni degli *Assistenti di studio odontoiatrico*. La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi deve essere presentata all'atto dell'iscrizione al corso.
3. È possibile utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un massimo del 50% delle ore di teoria, anche così come determinata nei casi di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Art.11
(Esame finale)

1. Possono essere ammessi all'esame finale per il conseguimento dell'attestato di ASO i partecipanti che hanno frequentato non meno del 90% del monte ore minimo previsto.
2. L'esame finale consiste in una prova teorica e in una prova pratica dirette a verificare l'acquisizione complessiva delle abilità e delle conoscenze di cui allo standard formativo, comprese quelle eventualmente riconosciute al candidato come credito formativo.
3. La parte teorica è suddivisa in una prova scritta anche sotto forma di test e in un colloquio orale.
4. La parte pratica consiste in una prova di simulazione da realizzarsi "in situazione" ricreando un contesto ambientale e di relazione simile a quello in cui l'ASO dovrà effettuare la propria attività lavorativa al fine di valutare le competenze acquisite.
5. Il colloquio può effettuarsi contestualmente alla prova pratica.
6. L'Ente formatore elabora una proposta relativa ai contenuti e modalità di svolgimento delle prove d'esame da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 12.
7. È compito dell'Ente formatore assicurare la presenza delle condizioni materiali di realizzazione delle prove, con particolare riferimento alla disponibilità di locali appropriati, alle attrezzature, ai materiali e alla documentazione tecnica.
8. A tutti i candidati devono essere garantite condizioni equivalenti di realizzazione delle prove, in base a principi di equità di trattamento e di introduzione ed esplicitazione, laddove necessario, di elementi compensativi o dispensativi.
9. Delle operazioni dell'esame e delle decisioni prese dalla Commissione di cui all'art. 12 si deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.
10. Il Dirigente della Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario approva, con proprio provvedimento, gli esiti dell'esame.

Art. 12
(Commissione d'esame)

1. La Commissione d'esame è nominata con provvedimento dirigenziale della Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ed è così composta:
 - Dirigente della Struttura regionale di cui sopra, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - due odontoiatri designati dall'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della Valle d'Aosta;
 - due docenti del corso individuati dall'Ente formatore;
 - un segretario con compiti di verbalizzazione e organizzazione dell'esame.

Per ogni membro della Commissione dovrà essere nominato un membro supplente.

2. Per i membri della Commissione d'esame valgono le incompatibilità previste dalle norme vigenti per le procedure concorsuali pubbliche.
3. L'Ente formatore concorda con la Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario la data dell'esame, nei tempi utili, al fine della nomina della Commissione di cui al comma 1.
4. La Commissione si riunisce, prima della data prevista per l'esame, al fine di verificare l'eventuale presenza di cause di incompatibilità e confermare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti d'accesso con particolare riferimento alla frequenza, definire le prove e le relative modalità di svolgimento (caratteristiche, orario e modalità specifiche di svolgimento delle prove), nonché i criteri, gli indicatori e i pesi da attribuire alle diverse prove previste sulla base della proposta formulata dall'Ente gestore.
5. Ai componenti della commissione aventi diritto è corrisposto un gettone di presenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, se dovuto, secondo la disciplina vigente per i dipendenti regionali. Il gettone di presenza è riconosciuto conformemente a quanto stabilito con DGR 980/2002.
6. Tutte le attività svolte dalla Commissione, a decorrere dall'atto di nomina, ivi comprese le riunioni di insediamento e quelle di predisposizione delle prove, sono da considerare valide ai fini della corresponsione del gettone di presenza, se debitamente verbalizzate.

Art.13
(Certificazione rilasciata)

1. A seguito del superamento della prova d'esame finale sarà rilasciato un attestato di *Assistente di studio odontoiatrico* valido in tutto il territorio nazionale, elaborato dalla Regione in conformità al modello allegato all'Accordo.
2. La predisposizione, la stampa e la consegna degli attestati, è a cura dell'Ente formatore.
3. Le operazioni di registrazione degli attestati sono di competenza del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione.

Art.14
(Aggiornamento professionale)

1. Coloro che conseguono l'attestato ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo e i lavoratori esentati di cui all'articolo 11 dell'Accordo “*sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno*” (art. 2, comma 2, dell'Accordo). Tali eventi formativi non sono soggetti ad autorizzazione regionale.

Art. 15

(Disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Accordo)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Accordo, così come prorogato dagli Accordi del 7 maggio 2020 e del 17 giugno 2021, dalla data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018 (21 aprile 2018) e fino al 21 aprile 2022, possono essere assunti dipendenti con la qualifica di *Assistente alla poltrona*, privi quindi dell'apposita qualifica di *Assistente di studio odontoiatrico*, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano la qualifica professionale di ASO entro 36 mesi dall'assunzione.
2. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti, fatta eccezione relativamente:
 - ai requisiti di accesso, per i quali viene richiesto il possesso almeno del diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - alla durata del percorso formativo, che è determinata in relazione all'attività lavorativa prestata nel periodo intercorrente tra la data del 22 aprile 2018 e la data di approvazione del presente documento (comprese), come di seguito rappresentato:

Soggetti assunti da 22 aprile 2018 a 21 aprile 2022, con la seguente anzianità	Ore di teoria	Ore di tirocinio (solo per non occupati)	Durata complessiva del percorso
Da 6 a 12 mesi	300	300	600 (300 se occupati)
Oltre 12 mesi	300	200	500 (300 se occupati)

- al tirocinio, per cui l'attività lavorativa è considerata valida quale tirocinio, qualora il soggetto sia in costanza di lavoro per tutta la durata del corso. Nel caso interrompa l'attività lavorativa durante la frequenza del corso, il soggetto dovrà comunque effettuare le ore di tirocinio mancanti al completamento del monte ore previsto;
- ai tempi di completamento della formazione: i percorsi di cui al presente articolo e il relativo esame finale devono concludersi tassativamente entro e non oltre il 21 aprile 2025.

Art. 16

(Disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'Accordo)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'Accordo, così come prorogato dagli Accordi del 7 maggio 2020 e del 17 giugno 2021, dalla data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018 (21 aprile 2018) e fino al 21 aprile 2022, coloro che, alla data del 21 aprile 2018, si trovavano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di *Assistente alla poltrona* e che, alla medesima data, non possedevano i 36 mesi di attività lavorativa, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni, si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti, fatta eccezione relativamente:
 - ai requisiti di accesso, per i quali viene richiesto il possesso almeno del diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - alla durata del percorso formativo, che è determinata in relazione all'attività lavorativa prestata, anche non continuativa, svolta nei 10 anni anteriori alla data di approvazione del presente documento, come di seguito rappresentato:

Mesi di attività lavorativa maturati negli ultimi 10 anni	Ore di teoria da frequentare	Ore di tirocinio minimo da frequentare o da scontare in costanza di lavoro	Durata complessiva del percorso integrativo minimo
Da 1 a 6 mesi	300 ore	300 ore	600 ore + esame

Da 7 a 12 mesi	300 ore	200 ore	500 ore + esame
Da 12 a 24 mesi	300 ore	100 ore	400 ore + esame
Da 24 a 35 mesi	300 ore	0	300 ore + esame
Oltre 36 mesi negli ultimi 10 anni	150 ore	0	150 ore + esame
Oltre 36 mesi, di cui almeno uno consecutivo, negli ultimi 2 anni	0	0	esame

Il percorso ridotto deve comunque affrontare tutti gli ambiti di competenza di cui all'Allegato 2 dell'Accordo e deve prevedere:

- l'obbligo di frequenza di almeno il 90% del monte ore minimo dovuto per poter accedere all'esame finale;
- un tirocinio che può essere svolto presso la struttura di appartenenza. L'attività lavorativa è considerata valida quale tirocinio, qualora il soggetto sia in costanza di lavoro per tutta la durata del corso. Nel caso interrompa l'attività lavorativa durante la frequenza del corso, il soggetto dovrà comunque effettuare le ore di tirocinio mancanti al completamento del monte ore previsto;
- un esame finale obbligatorio.

L'attestato di qualifica deve essere conseguito entro la data del 21 aprile 2022.

Art. 17

(Disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dell'Accordo)

1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'Accordo, così come prorogato dagli Accordi del 7 maggio 2020 e del 17 giugno 2021, dalla data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018 (21 aprile 2018) e fino al 21 aprile 2022, sono rappresentati da coloro che, alla data del 21 aprile 2018, non risultano in costanza di lavoro ma hanno maturato un'esperienza di lavoro nella funzione di *Assistente di studio odontoiatrico* con inquadramento di *Assistente di studio odontoiatrico/alla poltrona* oppure che, pur essendo in costanza di lavoro alla data del 21 aprile 2018, hanno un inquadramento contrattuale diverso.
2. Tali soggetti devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - aver maturato un'esperienza di lavoro nella funzione di *Assistente di studio odontoiatrico* in una struttura operante nel territorio della regione – inquadramento come *Assistente di studio odontoiatrico/alla poltrona* o come attività di *segreteria* – di almeno 1 anno consecutivo negli ultimi 5 anni antecedenti alla data del 21 aprile 2018;
 - essere residenti nel territorio della regione, oppure, se occupati, dipendenti di strutture operanti nel medesimo territorio.

Ai fini della valorizzazione degli apprendimenti derivanti da lavoro, il percorso formativo è ridotto come di seguito rappresentato:

Requisito richiesto	Mesi di attività lavorativa successivi al 21 aprile 2018	Ore di teoria da frequentare	Ore di tirocinio minimo da frequentare/da scontare in costanza di lavoro	Durata complessiva del percorso integrativo minimo
Assistente alla poltrona con almeno un anno consecutivo di esperienza nei 5 anni precedenti il 21 aprile 2018	=> 36 mesi	0 ore	0 ore	0 ore + esame
	> 12 mesi	300 ore	100 ore	400 ore + esame

Segreteria con almeno un anno consecutivo di esperienza nei 5 anni precedenti il 21 aprile 2018	non richiesto	300 ore	200 ore	500 ore + esame
---	---------------	---------	---------	-----------------

3. Con riferimento ai soggetti che hanno svolto mansioni con inquadramento in attività di segreteria, si considerano oggetto di credito formativo le abilità e le conoscenze previste nelle aree di competenza n. 1 *“Interagire con le persone assistite, i membri dell’équipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni”* e n. 4 *“Trattamento documentazione clinica e amministrativo”* di cui all’Allegato 2 dell’Accordo. Gli stessi candidati devono pertanto frequentare un corso i cui obiettivi formativi sono l’acquisizione delle abilità e conoscenza previste nelle aree di competenza n. 2 *“Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard”* e n. 3 *“Assistenza all’odontoiatria”* di cui all’allegato 2 dell’Accordo.
- Frequenza: obbligo di frequenza di almeno il 90% del monte ore minimo dovuto per poter accedere all’esame finale;
 - tirocinio: il tirocinio può essere svolto presso la struttura di appartenenza. L’attività lavorativa è considerata valida quale tirocinio, qualora il soggetto sia in costanza di lavoro per tutta la durata del corso. Nel caso interrompa l’attività lavorativa durante la frequenza del corso, il soggetto dovrà comunque effettuare le ore di tirocinio mancanti al completamento del monte ore previsto;
 - esame finale: obbligatorio;
 - termine massimo per conseguire l’attestato di qualifica: 21 aprile 2022.

Art. 18

(Documentazione necessaria ai fini dell’applicazione dei crediti da esperienza)

1. Ai fini del computo dell’esperienza lavorativa richiesta nell’ambito delle procedure di cui agli articoli precedenti, la documentazione da presentare all’Ente formatore per la valutazione del periodo di inserimento e da cui sia possibile evincere il rapporto di lavoro e la mansione svolta può consistere in alternativa o congiuntamente da:
 - percorso del lavoratore (C2 storico), rilasciato dal Centro per l’impiego del comune di residenza dell’utente;
 - estratto conto contributivo INPS;
 - contratto di lavoro;
 - buste paga/cedolini;
 - posizione assicurativa INAIL;
 - certificazione prodotta ai fini dell’autorizzazione all’apertura dello studio.
2. Una volta individuata la tipologia di credito da esperienza lavorativa applicabile a ciascun candidato, sono sempre riconoscibili gli ulteriori eventuali crediti derivanti dalla partecipazione a corsi di formazione documentati da specifici attestati secondo quanto disposto all’articolo 10.

Art. 19

(Disposizioni in materia di FAD applicabili durante la fase di emergenza da COVID-19)

1. In deroga a quanto stabilito in materia di formazione a distanza, per tutta la durata della fase di emergenza da COVID-19, trovano applicazione le disposizioni approvate con gli Accordi Stato-Regioni del 31 marzo 2020 (n.20/51/CR8/C9) e del 21 maggio 2020 (n.20/90/CR5/C9).
2. Ulteriori disposizioni approvate con successivi Accordi tra Stato e Regioni/province autonome per la disciplina delle modalità di erogazione della formazione e la realizzazione degli esami saranno recepite con Provvedimento del dirigente competente.

STANDARD FORMATIVO

Denominazione qualificazione	Assistente di studio odontoiatrico
Processo	Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari
Sequenza di processo	Trattamento tecnico sanitario diagnostico e assistenziale
Livello EQF	4
Settore Economico-Professionale	(SEP) SERVIZI SOCIO SANITARI
ADA (Aree di Attività)	ADA.22.186.622 - Intervento di assistenza al trattamento odontoiatrico
Descrizione qualificazione	Attenendosi alle disposizioni dell'odontoiatra, l'<i>Assistente di studio odontoiatrico</i> è in grado di assistere lo stesso e i professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell'odontoiatria, di predisporre l'ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio. L'ASO non può svolgere alcuna attività di competenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. È fatto assoluto divieto all'ASO di intervenire direttamente sul paziente, anche in presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore (art.1 dell'Accordo).
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):	– Q.86.10.10 - Ospedali e case di cura generici – Q.86.10.20 - Ospedali e case di cura specialistici – Q.86.10.30 - Istituti, cliniche e policlinici universitari – Q.86.10.40 - Ospedali e case di cura per lunga degenza – Q.86.22.02 - Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale – Q.86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici
Nomenclatura delle unità professionali (NUP/CP ISTAT 2011):	5.3.1.1.0 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
Codice ISCED-F 2013	0911 (Dental Study)
Durata minima complessiva del percorso (ore)	700
Durata minima di aula e laboratorio (ore)	300
Durata minima tirocinio nei contesti operativi come da art. 3 dell'Accordo Repertorio Atti 209CSR del 23/11/2017 (ore)	400
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	Per l'accesso al corso di formazione di <i>Assistente di studio odontoiatrico</i> è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) aver compiuto la maggiore età; b) aver adempiuto al diritto-dovere di istruzione e formazione e, nello specifico, essere in possesso di almeno uno delle seguenti qualifiche o diploma: 1. qualifica professionale conseguita in esito a percorsi triennali di IeFP (istruzione e formazione professionale), ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 2. qualifica professionale conseguita in esito a percorsi di istruzione tecnica e professionale del precedente ordinamento; 3. diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono presentare all'Ente di formazione dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

	Per gli stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo; l'ente accreditato, all'atto dell'iscrizione, deve valutare la conoscenza della lingua italiana attraverso un test di ingresso, che consenta la relazione sociale e comprensione di un vocabolario tecnico coerente con un CELI di livello A2 Common European Framework. Tutti i requisiti devono essere posseduti e verificati dall'Ente di formazione prima dell'inizio della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe e pertanto non saranno ammessi a sostenere l'esame finale gli studenti che si trovino in difetto di anche uno dei requisiti richiesti.
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti	Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici.
Requisiti minimi di risorse professionali	Docente iscritto da almeno 5 anni all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) per l'insegnamento delle materie attinenti alla competenza n. 3 (Assistenza all'odontoiatra), fatta eccezione per il primo soccorso e sicurezza dei luoghi di lavoro. Docente/i con esperienza professionale o esperienza didattica complessivamente pari a tre anni maturata negli ultimi cinque anni per le restanti materie. La supervisione del tirocinio è svolta dal titolare dello studio, se odontoiatra abilitato, oppure affidata da questi ad un odontoiatra o ad un professionista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.
Requisiti minimi di risorse strumentali	Per le finalità didattiche è necessario disporre di attrezzature e strumenti funzionanti e materiali per esercitazioni pratiche, nonché dei Dispositivi di Protezione Individuale, prodotti e kit per pulizia, sanificazione e tutela dell'igiene.
Tirocinio curricolare	Durata minima del tirocinio curricolare: 400 ore, articolate in: – 100 ore dedicate all'acquisizione di conoscenze e abilità trasversali di base, di cui alla Competenza n. 1 ed Elementi di informatica, Elementi di legislazione fiscale e delle assicurazioni, Elementi di amministrazione e contabilità, di cui alla Competenza n. 4; – 300 ore dedicate all'acquisizione di conoscenze e abilità professionalizzanti, di cui alle Competenze n. 2, n. 3 e n. 4 per le competenze non citate al punto precedente.
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti	Durante lo svolgimento del corso, l'Ente formatore deve predisporre un'attività valutativa al termine di ogni modulo formativo. Inoltre, devono essere realizzate attività di valutazione degli apprendimenti tali da prefigurare le modalità valutative dell'esame finale. Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. Ai fini del raggiungimento dell'obbligo minimo di frequenza, l'Ente formatore è tenuto ad organizzare idonea attività di recupero delle attività formative in favore di coloro che, per giustificati motivi, non riescano a garantire tale livello minimo. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze previste dal corso. Certificazione rilasciata al termine del percorso: "Attestato di qualifica professionale" per "Assistente di studio odontoiatrico" ai sensi del DPCM 9 febbraio 2018 e dell'Accordo in CSR del 23 novembre 2017.

Gestione dei crediti formativi	Il riconoscimento di crediti formativi e la relativa riduzione delle ore di formazione sono definiti dal soggetto attuatore ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1940/2004. Possono costituire valore di credito formativo unicamente le conoscenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati. A tal fine potranno essere valutati solo attestati rilasciati in esito a corsi promossi e/o patrocinati dalle associazioni dei medici odontoiatri iscritti all'Albo, dai relativi Albi e/o Ordini o dalle associazioni degli <i>Assistenti di studio odontoiatrico</i> o comunque organizzati o riconosciuti dalle Regioni. È possibile utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un massimo del 50% delle ore di teoria anche così come determinato nei casi di cui agli articoli 15, 16 e 17 delle disposizioni attuative. Possono altresì essere valorizzati percorsi formativi svolti e non completati organizzati in attuazione del presente standard, purché documentati. La procedura di riconoscimento e quantificazione di crediti formativi deve essere richiesta all'iscrizione al percorso, non sono autorizzate richieste di crediti durante lo svolgimento del percorso formativo.		
COMPETENZA n. 1			
Interagire con le persone assistite, i membri dell'equipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni			
Abilità minime	Conoscenze/Materie insegnamento	Teoria n./h	Tirocinio n./h
Assumere comportamenti volti a trasmettere serenità, sicurezza e a sviluppare un rapporto di fiducia con le persone assistite	Elementi di sociologia e psicologia socio- relazionale	5 h	
	Elementi di etica e orientamento al ruolo	5 h	
	Tecniche di analisi della clientela e elementi di <i>customer satisfaction</i>	3 h	
	Tecniche di negoziazione e <i>problem solving</i>	3 h	
	Elementi di legislazione socio-sanitaria e del lavoro	5 h	
		21 h	
Adottare comportamenti e modalità predefinite dall'odontoiatra finalizzate a creare un ambiente sicuro e accogliente			
Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali adeguate alla condizione della persona assistita			
Adottare comportamenti appropriati con i colleghi, con i membri dell'equipe, con i fornitori e i collaboratori esterni			
Gestire la propria emotività nelle situazioni di particolare impegno e delicatezza			
Trasmettere al personale in formazione, le proprie conoscenze ed esperienze professionali			
COMPETENZA n. 2			
Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard			
Abilità minime	Conoscenze/Materie insegnamento	Teoria n./h	Tirocinio n./h

Applicare metodologie di sanificazione e sanitizzazione nei diversi ambienti di lavoro Applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e riordino della postazione clinica Applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e sterilizzazione dello strumentario chirurgico e delle attrezzature/apparecchiature di lavoro Applicare le procedure per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sanitari differenziati Allestire i Tray per la conservativa, per l'endodonzia, per la protesi e per la chirurgia orale (parodontale, implantare, estrattiva) Controllare e conservare lo strumentario, i farmaci, le attrezzature, le apparecchiature e i materiali dentali	Elementi di merceologia	5 h	
	Elementi di chimica, biochimica e microbiologia	10 h	
	Elementi di igiene	10 h	
	Comfort e sicurezza dell'ambiente di lavoro	5 h	
	Tecniche di pulizia, sanificazione, sanitizzazione, decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione	30 h	10 h
		60 h	10 h
COMPETENZA n. 3 Assistenza all'odontoiatria			
Abilità minime	Conoscenze/Materie insegnamento	Teoria n./h	Tirocinio n./h
Utilizzare tecniche di assistenza all'odontoiatra durante le prestazioni di igiene orale e profilassi, la seduta operatoria ed assistenza protesica, la seduta operatoria ed assistenza in endodonzia, la seduta operatoria ed assistenza in ortodonzia e pedodonzia, la seduta operatoria ed assistenza in chirurgia odontoiatrica (orale) Coadiuvare l'odontoiatria nelle manovre di primo soccorso, compreso l'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno) e per l'organizzazione dei soccorsi durante le emergenze Sostenere la persona assistita durante la seduta e rilevare le reazioni	Elementi di anatomia e fisiologia dell'apparato stomatognatico	25 h	
	Tecniche di allestimento della postazione di lavoro, attrezzature e strumentario	20 h	10 h
	Tecniche di assistenza all'odontoiatra nelle attività proprie dell'odontoiatria	20 h	
	Apparecchiature per la diagnostica e modalità d'uso	20 h	10 h
	Elementi di primo soccorso	12 h	
	Cenni di radiologia e di radioprotezione	10 h	5 h
	Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori	12 h	
		119 h	25 h
COMPETENZA n. 4 Trattamento documentazione clinica e amministrativo-contabile			
Abilità minime	Conoscenze/Materie insegnamento	Teoria n./h	Tirocinio n./h
Utilizzare strumenti informativi e pacchetti applicativi per la gestione automatizzata dello studio professionale Gestire i contatti con fornitori, informatori scientifici, agenti di commercio, consulenti e collaboratori esterni	Elementi di informatica	10 h	10 h
	Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni anche con supporto di tecnologie informatiche e applicativi	5 h	
	Elementi di amministrazione e contabilità	10 h	
	Elementi di legislazione fiscale e delle assicurazioni	5 h	

Gestire l'agenda degli appuntamenti delle persone assistite, i ritardi e le urgenze Gestire gli ordini e il materiale in entrata ed in uscita dal magazzino Applicare tecniche di archiviazione, registrazione e aggiornamento di documenti amministrativi, contabili e cartelle cliniche Applicare disposizioni e procedure per il trattamento dei dati delle persone assistite	Elementi di legislazione socio-sanitaria	10 h	
	Trasferimento dei dati personali in ambito sanitario e consenso informato	10 h	
	Gestione e conservazione documentazione clinica e materiale radiografico		5 h
		50 h	15 h
Stage/Tirocinio			
Lo stage/tirocinio è di tipo curriculare ed ha finalità formative: deve consentire agli allievi di sperimentare le conoscenze e le competenze necessarie per l'esercizio dell'attività	100 h per le discipline trasversali	300 h per le discipline professionalizzanti	Totale 400 h